



CITTA' DI TARCENTO

Medaglia d'oro al merito civile - Eventi sismici 1976

Provincia di Udine

AREA ECONOMICA - UNITA' OPERATIVA 2

**All'Ufficio Tributi
del Comune di Tarcento**

RICHIESTA DI DILAZIONE DI PAGAMENTO

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ residente a _____
in via _____
codice fiscale _____
telefono _____ mail _____

- in proprio (persone fisiche)
 in qualità di titolare/legale rappresentante/curatore
della società _____
con sede legale a _____
via _____
tel. _____ mail _____

preso visione dell'art. 23 quater del Regolamento generale delle entrate tributarie del Comune di Tarcento in merito alla dilazione di pagamento

CHIEDE

la rateizzazione del pagamento della somma di euro _____ derivante dagli avvisi di accertamento relativi a ICI IMU TARI:

DICHIARA

- di non essere in grado di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'accertamento/i in quanto si trova **in una temporanea situazione di difficoltà economica** dovuta ai seguenti motivi:

A tal fine allega la seguente documentazione:

Data _____

Firma _____

STRALCIO DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE DEL COMUNE DI TARCENTO

Articolo 23 quater – Dilazione di pagamento.

1. Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, dovute a seguito dell'attività di controllo e accertamento dei tributi, il Funzionario responsabile del tributo, su specifica domanda dell'interessato, può concedere, per ragioni di stato di temporanea difficoltà, la dilazione di pagamento, nel rispetto delle seguenti regole:

- fino a euro 100,00 non è concessa alcuna dilazione
- da euro 100,01 a euro 250,00 massimo tre rate mensili di pari importo
- da euro 250,01 a euro 500,00 massimo sei rate mensili di pari importo
- da euro 500,01 a euro 2.000,00 massimo dodici rate mensili di pari importo
- da euro 2.000,01 a euro 4.000,00 massimo diciotto rate mensili di pari importo
- per importi superiori ad euro 4.000,00 sarà il Funzionario responsabile a definire il numero di rate concedibili in base alla situazione patrimoniale e debitoria complessiva del richiedente e comunque in numero non superiore a 30 rate.

2. Sull'importo dilazionato maturano gli interessi nella misura pari al saggio legale di cui all'art. 1284 del codice civile.

3. Il debitore deve consegnare all'Ufficio Tributi le quietanze di pagamento di ciascuna rata. Il mancato pagamento entro i termini di due rate anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e l'avvio delle procedure di recupero coattivo del credito residuo.